

*Studio Legale*

Avv. Marzia Gallo – P.E.C. [marziagallo@pec.giuffre.it](mailto:marziagallo@pec.giuffre.it)

Via Papa Paolo VI n°3/A – 98076 Sant'Agata di Militello (ME) – Tel. Fax 0941/784344

**TRIBUNALE ORDINARIO DI MESSINA**  
**SEZIONE LAVORO**

**Ricorso ex art. 700 c.p.c. e 414 c.p.c. e istanza ai sensi dell'art. 151 c.p.c.**

Nell'interesse del signor **CITRIGLIA VINCENZO** (c.f. CTRVCN77A28I199Z) [REDACTED]

[REDACTED]

elettivamente domiciliato in Via Papa Paolo VI n°3/A di Sant'Agata di Militello (ME), nello studio del procuratore e difensore Avv. Marzia Gallo (C.F. GLLMRZ73C43C351V), dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura alle liti rilasciata in calce su foglio separato, con dichiarazione di voler ricevere avvisi, comunicazioni e notifiche inerenti al presente giudizio al seguente nr. di Fax: 0941/784344 e/o al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): [marziagallo@pec.giuffre.it](mailto:marziagallo@pec.giuffre.it) - **Ricorrente** -

**CONTRO**

- **Ministero dell'Istruzione e del Merito**, in persona del Ministro pro tempore, con sede in Viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma (RM) (C.F. 80185250588) - domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, Via dei Mille, isol. 221, n. 65, Messina;

- **Ufficio scolastico Regionale per la Sicilia**, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina Via dei Mille, isol. 221, n. 65, Messina;

- **Ufficio VIII – Ambito Territoriale per la provincia di Messina**, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura dello Stato di Messina, Via dei Mille, isol. 221, n. 65, Messina; - **Resistenti** -



## **E NEI CONFRONTI**

di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie d'istituto di terza fascia ATA, in cui il ricorrente risulta inserito, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso

**- Controinteressati -**

## **PER L'ANNULLAMENTO E/O DISAPPLICAZIONE**

del D.M. 50/2021, nonché del D.M. 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 del D.M. n. 235 del 1° aprile 2014, relativi alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che *“Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina” e*

## **PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO DEL DIRITTO**

al riconoscimento del punteggio corretto da attribuire al Sig. Citriglia pari a 18,40 punti complessivi anziché 13 computati sulla base dei titoli e del servizio militare di leva svolto



In data 24.04.2021, il Sig. Citriglia presentava, tramite il portale telematico predisposto dal Ministero dell'Istruzione, domanda di inserimento ai fini della costituzione delle graduatorie, per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24, del *“Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario”*, per l'Ambito Territoriale di Messina, richiedendo la valutazione del punteggio maturato per lo svolgimento del servizio militare svolto dal 15 settembre 1999 al 12 luglio 2000 (*doc. n. 1 - m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE.I.5514334.24-04-2021*).

L'Ufficio Scolastico di Messina provvedeva all'inserimento del ricorrente all'interno della rispettiva graduatoria, attribuendogli un punteggio pari a 13 collocandolo nelle graduatorie d'istituto (*doc. n. 2 – scheda di valutazione titoli*).



Tale punteggio veniva computato basandosi sui titoli sino a quel momento ottenuti, pari a 13 punti, e valutando il servizio militare di leva svolto, non in costanza di nomina, solo 0,6 punti.

Come noto infatti, il D.M. attribuisce 0,6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto non in costanza di nomina (considerandolo come servizio generico svolto presso Amministrazione statale) e 6 punti per ogni anno di servizio militare di leva svolto in costanza di nomina.

A causa del mancato riconoscimento del servizio militare di leva, gli veniva riconosciuto, erratamente il punteggio di 13 anziché 18,40.

Sebbene la giurisprudenza consolidatasi negli anni risulti essere granitica, l'Amministrazione resistente non ha mai provveduto alla rettifica del punteggio e parte ricorrente è costretto ad adire codesto On.le Tribunale, in ragione dei seguenti motivi

### **IN DIRITTO**

**1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 485, COMMA 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 APRILE 1994, N. 297; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1986. N. 958; VIOLAZIONE DELL'ART. 52 DELLA COSTITUZIONE.**

La disposizione di cui all'art. 2, comma 6, del D.M. n. 235/2014 e successivi, quali il D.M. 640/2017 e il D.M. 50/2021, subordinando la valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina ha apertamente violato norme di rango costituzionale e la conseguente normativa primaria vigente in materia.

E in effetti, proprio **per rispettare il disposto di cui all'art. 52 della Costituzione, secondo cui “l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità**



**costituisce elemento integrativo”** (Cassazione civile, Sez. Lav. 1°settembre 1997, n. 8279), **la legge ha sempre equiparato il servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento o al servizio scolastico, al servizio svolto.**

Ed infatti, già la **Legge n. 282/1969**, recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, all’art. 4, ha stabilito che **“[...] ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d’autorità, (...) sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica [...]”**.

In coerenza con quanto previsto dalla legge n. 282/1969, la successiva **Legge 24 dicembre 1986, n. 958, all’art. 20**, ha stabilito che **“[...] il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l’inquadramento economico e per la determinazione dell’anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico [...]”**.

In sostanza, ciò significa che il servizio militare prestato dopo l’entrata in vigore di tale normativa e prima della sospensione della leva obbligatoria ed introduzione di quella volontaria con possibilità di arruolamento anche delle donne, deve essere valutato come titolo didattico, pari ad un anno di servizio, **indipendentemente dalla costanza del rapporto d’impiego.**

La giurisprudenza ha in proposito precisato che **“[...] l’art. 20 della L. 24 dicembre 1986 n. 958 non subordina il riconoscimento della validità del servizio militare ad iniziativa dell’impiegato né all’adempimento di oneri da parte del medesimo; pertanto, **il servizio militare prestato prima della costituzione del rapporto d’impiego deve essere computato d’ufficio a opera dei competenti organi [...]**”** (Consiglio di Stato, Sez. I, **5 aprile 1989, n. 1598**).



**La valutabilità, come servizi di insegnamento, del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, infine, è stata resa del tutto esplicita da quanto previsto dall'art. 485, comma 7. del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297.**

A norma del citato comma 7 dell'art. 485 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, infatti, ***“[...] il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti [...]”***.

In seguito, il D.M. 201/2000 in tema di “Regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”, ha stabilito che ***“il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati come servizi di insegnamento purché presentati dopo il conseguimento del titolo (o di più titoli congiunti) valido per l'accesso all'insegnamento medesimo”***. E ancora ***“il periodo di servizio militare è interamente valutato senza alcun riferimento alle scadenze dell'anno scolastico”***.

Ora, sia l'art. 485 comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 che le precedenti norme di rango legislativo, nello stabilire la ***“validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile”***, anche se non prestato in costanza di nomina, hanno inteso dare puntuale attuazione al disposto di cui all'art. 52 Cost. secondo cui ***“l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo”*** **(Cassazione Civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997 n. 8297)**.

La valutabilità è logicamente collegata al fatto che il servizio militare obbligatorio non può essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio.



In altre parole, proprio per impedire che l'adempimento del servizio militare di leva possa pregiudicare *“la posizione di lavoro”* del cittadino, le citate disposizioni normative di rango primario hanno inteso compensare il sacrificio imposto ai cittadini dichiarati idonei agli obblighi di leva che, dopo aver conseguito il titolo di studio necessario per insegnare, non hanno potuto accettare supplenze proprio per adempiere al dovere imposto dall'art. 52 della Costituzione.

E tale compensazione, in effetti, non poteva non consistere nella valutabilità del servizio di leva, purché prestato dopo il conseguimento del titolo valido per l'accesso all'insegnamento, alle medesime condizioni del servizio d'insegnamento e, pertanto, con riferimento dei relativi periodi ai corrispondenti anni scolastici.

La giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio, sent. n. 6421/2008) ha inoltre osservato che *“[...] se il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutati solo se prestati in costanza di nomina si finirebbe per favorire solo coloro che hanno avuto la buona sorte di effettuare il servizio militare durante l'espletamento di un servizio d'insegnamento e non anche coloro che avrebbe comunque potuto ricevere i medesimi incarichi d'insegnamento senza poterli accettare trovandosi alle armi [...]”*.

La condizione richiesta dall'art. 2, comma 6, del D.M. n. 235 del 1° settembre 2014 e successivi, quali D.M. 640/2017 e D.M. 50/2021 di cui qui si chiede la disapplicazione in parte qua, peraltro, finirebbe per penalizzare l'aspirante di sesso maschile dichiarato idoneo alla visita di leva che, in quanto tale, non poteva ottenere alcun incarico, pur se in possesso del titolo di studio valido, proprio perché tenuto ad adempiere gli obblighi di leva.

E in effetti, ultimato il corso di studi necessario per conseguire il titolo d'accesso all'insegnamento, il cittadino di sesso maschile dichiarato “idoneo”, ai sensi della legge



31 maggio 1975, n. 191, aveva l'obbligo di darne tempestivamente comunicazione al Distretto Militare, che provvedeva in brevissimo tempo all'arruolamento.

**2) I PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI. LA PRONUNCIA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE (ORDINANZA N. 5679 DEL 2 MARZO 2020). LA SENTENZA N. 13889 RESA DA CODESTO ON.LE TRIBUNALE.**

Un'ampia e univoca giurisprudenza si è più volte pronunciata a favore della valutabilità del servizio militare anche se non prestato in costanza di nomina. Invero, con l'art. 2, comma 6, del D.M. n. 44/2011, il MIUR (oggi MIM) ha pedissequamente riprodotto l'art. 3, comma 7, del Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005 ai sensi del quale, appunto, il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge **solo se prestati in costanza di nomina.**

Avverso l'art. 3, comma 7, del Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005, è stato proposto il ricorso R.G. n. 8637/2006. Il T.A.R. Lazio, Sezione Terza quater, con sentenza n. 6421/2008, sul presupposto di una risalente e pacifica giurisprudenza (cfr. TAR Sardegna 26 gennaio 2006, n. 74 e TAR Catania 14 giugno 2005 n. 982; Consiglio di Stato, sez. VI, 15 maggio 2003, n. 2650; Consiglio di Stato, Sez. II, 19 febbraio 1997, n. 529) secondo la quale il servizio militare deve essere sempre valutabile ai sensi dell'art. 485 comma 7 del D. Lgs. 297/1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione e scuole di ogni ordine e grado) ha annullato il Decreto Direttoriale del 31 marzo 2005, nella parte in cui, all'art. 3 comma 7, prevedeva che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge fossero valutabili **solo se prestati in costanza di nomina.**

Il Ministero dell'Istruzione, tuttavia, ha ignorato la sentenza del TAR Lazio n. 6421/2008 e ha riproposto la disposizione di cui all'art. 3 comma 7, del Decreto direttoriale del 31 marzo 2005, già annullata dal TAR Lazio, stabilendo all'art. 3 comma 5, del D.M.



42/2009 e all'art. 2, comma 6, del D.M. 44/2011, nonché per i successivi D.M., che il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutabili **solo se prestati in costanza di nomina.**

Il TAR Lazio, dunque, constatando l'illegittimità dei provvedimenti oggi censurati innanzi al Giudice Ordinario, ha nuovamente e ripetutamente annullato le suddette disposizioni ministeriali con le sentenze nn. 325/2010, 1178/2010, 2515/2010, 33852/2010, 3564/2010, 7259/2010, 8960/2010 e 27482/2010. Il Consiglio di Stato, inoltre ha pienamente confermato tale orientamento giurisprudenziale esprimendosi a favore della valutazione del periodo di leva come servizio d'insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina, prima con le seguenti ordinanze nn. 4028/2009, 4031/09 e infine con la sentenza n. 9335/2010.

In tale ultima sentenza, il Consiglio di Stato ha motivato la valutabilità del servizio di leva come servizio d'insegnamento, anche se prestato non in costanza di nomina, con le seguenti osservazioni: *"[...] Si tratta di norma equilibratrice che – in applicazione del principio sancito dall'art. 52, comma secondo, secondo periodo, Cost. in base al quale la prestazione del servizio militare obbligatorio non deve pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino – rende indenne dalla preclusione dell'accesso agli incarichi di insegnamento sofferta da chi sia stato chiamato ad adempiere il servizio militare obbligatorio. Il presupposto applicativo della norma si realizzava, quindi, a partire dall'acquisizione del titolo, o dei titoli congiunti, cui restava condizionato l'espletamento degli incarichi di insegnamento, con effetto sull'acquisizione di punteggio utile alla graduazione per futuri incarichi [...]"*.

E dunque, la disposizione di cui all'art. 3, comma 5, del Decreto Ministeriale n. 42 dell'8 aprile 2009 e all'art. 2, comma 6, del D.M. 44/2011, e del successivo art. 2 comma 6, del D.M. 235/2014 nonché dei successivi D.M. (640/2017 e 50/2021), violando





platealmente il dispositivo delle predette sentenze, sono da ritenersi affette da radicale nullità ex art. 21 septies, comma 1, della L. n. 241/1990.

**I successivi D.M. ministeriali, inoltre, validi per il triennio 2018-2021 e 2021-2024, nonostante il massiccio contenzioso attivatosi e la folta giurisprudenza, hanno riproposto il sistema di valutazione del D.M. oggetto di impugnazione.**

**Anche in questi casi, il Ministero non ha seguito quanto imposto dai Giudici, i quali hanno, da sempre, sostenuto che il servizio militare di leva, non in costanza di nomina, è sempre valutabile.**

**Alla luce di quanto sopra, dunque, il punteggio attribuito a parte ricorrente è evidentemente errato e va rettificato.**

**Il punteggio che avrebbe dovuto ottenere, difatti, non è 13 ma 18,40, di cui 6 punti derivanti dalla valutazione per il servizio militare di leva svolto dal 15.09.1999 al 12.07.2000.**

La nullità degli atti emanati in violazione del giudicato formatosi su un atto amministrativo a contenuto generale, invero, emerge *ictu oculi* anche in considerazione del principio, pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, secondo il quale l'annullamento di un atto amministrativo generale ha certamente efficacia erga omnes (cfr. fra le tante Consiglio di Stato, sez. VI, 28 marzo 2008, n. 1278 e 4 settembre 2002, n. 4450, Cons. St., sez. VI 7.2.1978, n. 212; Cons. St., sez. V, 27.11.1989, n. 772 e 6.3.2000, n. 1142; Cons. St. sez. IV, 18.7.1990, n. 561 e 5.9.2003, n. 4977). L'annullamento di una previsione generale ed astratta esclude, quindi, che le medesime fattispecie possano, successivamente al passaggio in giudicato della sentenza ablativa del provvedimento illegittimo, essere disciplinate in base alla disposizione già annullata.

È utile, infine, evidenziare che conferme delle ragioni di parte ricorrente sono riscontrabili non solamente in sede amministrativa ma anche ormai in sede di



giurisdizione ordinaria (Tribunale di Brindisi del 30.12.2011 e l'interessante ordinanza n. 78, del 20 ottobre 2010 del Tribunale di Catania).

La Suprema Corte di Cassazione con **l'ordinanza n. 5679 del 2 marzo 2020** (n. 25472/2014 R.G.), ha respinto il ricorso incardinato dal Ministero dell'Istruzione avverso la sentenza n. 459 del 2014 resa dalla Corte d'Appello di Firenze su identica fattispecie.

Secondo la Suprema Corte, infatti, ***“il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art. 2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorso o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.), dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2 co. 6. D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analogha previsione del D.M. n. 42/2009 v. Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)”***.

La Suprema Corte ha, invero, ritenuto non decisiva l'affermazione secondo cui l'art. 2050 d.lgs. 66/2000 riguarderebbe soltanto i concorsi e non le graduatorie.

Ed infatti, anche le graduatorie ad esaurimento, per quanto non qualificabili come concorsi a fini del riparto della giurisdizione (cfr. Cass. 8 febbraio 2011, n. 3032), sono selezioni *lato sensu* concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro. Dunque, esse non si sottraggono ad una interpretazione quanto meno estensiva della disciplina generale a tal fine dettata dalla legge.



Anche codesto On.le Tribunale, come accennato, si è pronunciato su analoga fattispecie.

Difatti, con la sentenza 13889 del 2018, codesto On.le Tribunale ha “Acco[lto] il ricorso e, per l’effetto, ordina alle amministrazioni convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, la disapplicazione delle graduatorie ad esaurimento dell’A.T. di Messina aa.ss. 2014/2017, **relative al personale docente nella parte in cui non tiene conto del servizio militare prestato dal ricorrente come titolo valido per l’insegnamento effettuato non in costanza di nomina; condanna per l’effetto dette amministrazioni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore e per la parte di rispettiva competenza, all’adozione degli atti necessari all’attribuzione del punteggio connesso al servizio militare di cui sopra”.**

In quel caso, infatti, il ricorrente lamentava la mancata attribuzione di 12 punti (derivanti dai due anni di servizio di leva militare svolto non in costanza di nomina) e, a seguito del giudizio incardinato, il Ministero resistente provvedeva alla rettifica del punteggio attribuendogli un punteggio pari ad 85 anziché i 73 punti attribuiti al momento dell’inserimento in graduatoria.

Appare evidente, dunque, che sin dal 2021 anche il Sig. Citriglia avrebbe avuto diritto ad un ricalcolo del punteggio, come nel caso sopra menzionato, e l’operato della Pubblica Amministrazione risulta, dunque, totalmente fuori da ogni logica.

L’Ufficio Scolastico Provinciale di Messina, infatti, sin dal momento della presentazione della domanda avrebbe dovuto attribuire a parte ricorrente un punteggio complessivo pari a 18,40, valutando complessivamente il servizio militare 6 punti, piuttosto che 0,6 punti.

In conclusione, la norma di portata generale, cioè l’articolo 485, comma 7 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.297 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di



istruzione) secondo cui il servizio militare di leva è valido a tutti gli effetti, non può essere oggetto di restrizioni interpretative del tipo di quelle operate dal decreto ministeriale impugnato, non essendo la norma medesima connotata da alcuna limitazione. Peraltro, in precedenza, l'articolo 20 della legge 24 dicembre 1986 n.958 (Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) aveva già espressamente riconosciuto il periodo del servizio militare come valido a tutti gli effetti.

Nello specifico, il ricorrente ha prestato il servizio di leva dopo il conseguimento del titolo di accesso alle graduatorie in quanto il titolo di studio è stato conseguito nell'A.S. 1998 – 1999, mentre il servizio militare di leva è stato svolto nel 1999 - 2000 come da documentazione che si produce (*doc. n. 3 – foglio di congedo illimitato*).

Il servizio militare, quindi, servizio è stato prestato successivamente al conseguimento del titolo di studio e la norma si applica pertanto anche al ricorrente.

Le considerazioni che precedono, che affondano le loro radici in una lettura costituzionalmente orientata della normativa di settore, determinano l'accoglimento della domanda in questa sede proposta.

### **3) SUL PERICULUM.**

È di tutta evidenza che nel caso in esame sussiste anche il *periculum in mora*, in quanto il ricorrente si collocherà nuovamente in posizione peggiore rispetto a tutti gli altri soggetti collocati all'interno della presente graduatoria, relativa al triennio 2021 – 2024, nonché negli aggiornamenti delle graduatorie di prossima pubblicazione (aprile 2024), salvo proroghe.

Pertanto, la mancata attribuzione del punteggio corretto al Sig. Citriglia (**pari a 18,40 punti totali, anziché 13**) gli precluderà la possibilità di ottenere degli incarichi, anche annuali e/o supplenze, come personale ATA all'interno dell'istituto di destinazione.



I tempi di un ordinario procedimento di merito, finalizzato ad accertare la condotta discriminatoria attuata e quindi la nullità della clausola, per i motivi sopra esposti, mal si conciliano con la posizione giuridica del ricorrente. Sul punto, codesto Ill.mo Tribunale, ha chiarito che ***“nel caso di specie, i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiusuridica, ma pregiudicherebbero il diritto del..., da tempo disoccupato, di partecipare alla selezione e trovare un, seppur precario, impiego e quindi una fonte immediata di reddito per il proprio nucleo familiare”*** (Trib. Messina, sez. lav. ord. del 16 luglio 2020 n. 13583).

È ragionevole temere che le assunzioni saranno portate a conclusione in tempi stretti con la definitiva perdita del bene della vita ambito.

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, l'istante *ut supra* rappresentato, domiciliato e difeso

### **RICORRE**

all'Ecc.mo Tribunale adito perché Voglia, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti con assegnazione al ricorrente di un termine per la notifica del presente ricorso e del pedissequo decreto, accogliere le seguenti domande e

### **CONCLUSIONI**

- condannare l'Amministrazione resistente, ad emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento del punteggio come sopra individuato, correggendo, di conseguenza, il punteggio nella graduatoria 2021/2024 e successive;
- ordinare all'Amministrazione resistente di rettificare il punteggio considerando i 6 punti previsti per il servizio di leva svolto non in costanza di nomina.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.



Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che la presente controversia ha un valore indeterminato e che il versamento del contributo unificato non è dovuto.

### **ISTANZA NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 151 c.p.c.**

Il sottoscritto avvocato Marzia Gallo - stante l'elevato numero dei contro interessati che in caso di accoglimento del presente ricorso sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dal ricorrente - la notifica nelle forme tradizionali, risulterebbe alquanto gravosa, sia per le oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe una dilatazione enorme dei tempi del presente procedimento che svilirebbe l'invocata tutela cautelare e contrasterebbe con la naturale speditezza del rito del lavoro, formula espressa

### **ISTANZA**

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., mediante notifica per pubblici proclami con inserimento sul sito ufficiale dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina

### **VOGLIA**

Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i candidati ammessi alla procedura concorsuale attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Messina <https://www.me.usr.sicilia.it/> ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome del ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) indicazione dei controinteressati individuati come da graduatoria pubblicata;



d) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Per quanto premesso,

**CHIEDE**

che Codesto Tribunale Adito, Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso ai sensi degli artt. 414 e 151 c.p.c., in alternativa alla pubblicazione per pubblici proclami, quanto ai potenziali controinteressati, attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del relativo provvedimento di fissazione udienza sul sito internet del M.I.M. nella pagina a ciò dedicata.

Si allegano:

1) - m\_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE. [REDACTED]

2) Scheda di valutazione titoli;

3) Foglio di congedo illimitato.

Sant'Agata di Militello, 30.12.2023

*f.to digitalmente*

Avv. Marzia Gallo

